

di dipendenza che corre, specie in considerazione della natura tecnica e giuridica della nostra azienda, fra ipotesi finanziaria, base della stima del passivo della azienda e criterio di valutazione delle attività patrimoniali.

Le disposizioni del nostro Statuto in merito alla costituzione di fondi di integramento così per le valutazioni delle attività patrimoniali come per la stima delle passività, sono preordinate a far fronte solo ad oscillazioni finanziarie le quali non intacchino il saggio fondamentale di capitalizzazione corrente sul mercato. Di guisa che le nostre disposizioni statutarie non valgano a gerentire la corrispondenza fra criterio di valutazione delle attività e saggio finanziario di stima delle passività, quando nel corso del triennio si abbia una modificazione considerevole nel saggio di capitalizzazione dei valori. In tale caso le disposizioni statutarie portano da una parte ad abbassare il valore delle attività patrimoniali dell'Istituto per